|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: c5marche@pec.figcmarche.it  **Telegram:** https://t.me/lndmarchec5 |
| Stagione Sportiva 2023/2024  Comunicato Ufficiale N° 20 del 03/10/2023 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc66891190)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc66891191)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc66891192)

[COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 1](#_Toc66891193)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2](#_Toc66891194)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 149 del 28.09.2023 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe, spacchettato per allegati (n. 6) inerente l’Accordo Collettivo Nazionale LND – AIC per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo (s.s.2023/2024) nell’area del dilettantismo.

**CIRCOLARE N. 21 DEL 29.09.2023**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare in epigrafe avente per oggetto:

***GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE***

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**SPOSTAMENTO GARE**

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione. (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazione dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque esclusivamente tramite mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) con tutta la documentazione necessaria, compreso l’assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**.

Per il cambio del campo di giuoco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

**INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO DECRETO LEGISLATIVO N.36-2021 (LEGGE LAVORO SPORTIVO)**

In riferimento a quanto in oggetto, sono programmati i seguenti incontri, rivolti a tutte le società affiliate, con il Dr. Giuliano Sinibaldi, esperto di materia di diritto sportivo.

**D.P. ASCOLI PICENO Mercoledì 04.10.2023 h.17:30**

Teatro Parrocchiale “SS Simone e Giuda”, via dei Frassini, Ascoli Piceno

**D.P. PESARO Giovedì 05.10.2023 h.17:30**

Sala riunioni del Centro Socio-Culturale Novecento “Pino Monaldi” - Via del Cinema, Pesaro

**SLIDE INCONTRI**

In riferimento a quanto in epigrafe, nel portale [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) sono disponibili le **slide** aggiornate al 26/09/2023 elaborate dal Dott. Giuliano Sinibaldi, esperto di materia di diritto sportivo, proiettate nel corso degli incontri informativi/formativi sul Decreto Legislativo n. 36-2021 (Legge Lavoro Sportivo) organizzati dal Comitato Regionale Marche.

*Di seguito si pubblica il link dove è possibile scaricare le slide sopra menzionate:*

<https://www.figcmarche.it/news/documento-di-sintesi-sugli-adeguamenti-delle-n-o-i-f-al-decreto-legislativo-n-36-2021-slide>

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Viste le richieste di annullamento presentate dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso delle società di appartenenza, considerato che al momento della presentazione delle richieste non era ancora iniziata l’attività riservata alle categorie di appartenenza, si procede all’annullamento dei seguenti tesseramenti annuali ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**EGIDI LORENZO nato 06.12.2009 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO**

**TOMASSINI LUCA nato 08.12.2011 A.C.D. S.S. MACERATESE 1922**

**ABROGAZIONE LEGGE N. 12 DEL 20.01.2016 (IUS SOLI SPORTIVO)**

**CHIARIMENTI**

Con rifeirmento all’oggetto e, al fine di evitare errate interpretazioni applicative, si evidenzia quanto di seguito:

1. i/le calciatori/calciatrici **stranieri/e, minori di età**, che possono documentare di essere **iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento, le stesse procedure dei cittadini minori italiani**, a condizione che provinco, come richiesto dall’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica. Ad integrazione di quanto precede, si tenga presente che i/le calciatori/calciatrici stranieri/e **che hanno compiuto il decimo anno di età** si tesserano presso la L.N.D., mente quelli/e **che hanno già compiuto il deciomo anno di età** si tesserano presso il portale servizi FIGC;
2. I/le calciatori/calciatrici **stranieri/e che non possono avvalersi della procedura di cui alla lett. a), ovvero non sono iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’aordinamento scolastico italiano**, ai fini del tesseramento dovono:

b1) **Se non anno ancora 10 anni compiuti**, avanzare domanda di tesseramento alla L.N.D., corredata, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, dalla seguente documentazione:

1. Certificazione della loro residenza anagrafica con l’esercente la responsabilità genitoriale;
2. Documento identificativo proprio e dell’esercente la responsabilità genitoriale;
3. Nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

b2) **Se hanno un’età dai 10 ai 17 anni**, osservare le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, utilizzando il Portale Servizi FIGC

**GIRONI TORNEI ATTIVITA’ DI BASE ESORDIENTI E PULCINI CALCIO A CINQUE FASE AUTUNNALE**

**ESORDIENTI CALCIO A CINQUE**

**GIRONE “A” (gestito dalla Delegazione Provinciale di Pesaro)**

943510 A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.

163416 sq.B AMICI DEL CENTROSOCIOsq.B

180415 sq.B BULDOG T.N.T. LUCREZIsq.B

700443 A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA

922701 CARISSIMI 2016

700364 SSDARL ITALSERVICE C5

952233 S.S.D. SPORTFLY ARL

20600 U.S. TAVERNELLE

**GIRONE “B” (gestito dalla Delegazione Provinciale di Ancona)**

932889 A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5

700592 G.S. AUDAX 1970 S.ANGELO

700235 A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO

181960 sq.B CALCIO A 5 CORINALDO sq.B

932726 A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA

77579 A.S.D. RECANATI CALCIO A 5

**GIRONE “C” (gestito dalla Delegazione Provinciale di Macerata)**

700208 A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5

80699 A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI

936188 ASR FIGHT BULLS CORRIDONIA

917678 A.S.D. GROTTACCIA 2005

954032 A.S.D. POL. TRODICA SPORT

952823 A.S.D. SANGIORGIO

954913 A.S.D. UNITED CIVITANOVA

**PULCINI CALCIO A CINQUE**

**GIRONE “A” (gestito dalla Delegazione Provinciale di Pesaro)**

932889 A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5

943510 A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.

163416 sq.B AMICI DEL CENTROSOCIOsq.B

180415 sq.B BULDOG T.N.T. LUCREZIsq.B

700443 A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA

700235 A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO

922701 CARISSIMI 2016

932726 A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA

952233 S.S.D. SPORTFLY ARL

**GIRONE “B” (gestito dalla Delegazione Provinciale di Macerata)**

700208 A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5

80699 A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI

77579 A.S.D. RECANATI CALCIO A 5

952823 A.S.D. SANGIORGIO

936126 A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE

954913 A.S.D. UNITED CIVITANOVA

I Tornei della Fase Autunnale Esordienti e Pulcini Calcio a Cinque avranno **inizio DOMENICA 15 OTTOBRE 2023**.

NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 48 – RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2023

**Decisione n. 6/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. Prot. 6237 /1009pfi22-23/PM/am del 6 settembre 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente relatore

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 25 settembre 2023 a seguito del deferimento Prot. 6237 /1009pfi22-23/PM/am del 6 settembre 2023, a carico di Ciuti Fabrizio e ASD Sangiorgio. ha emesso la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 6 settembre 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Fabrizio Ciuti**, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la società A.S.D. Sangiorgio:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 7.12.2022, trasmesso tramite l’applicazione whatsapp al sig. Federico Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio, un messaggio vocale dal seguente testuale tenore: “*dai damme su cazzu de Lignite…dajei non te lu faccio jocà contro de te..pò dopo..al ritorno dopo…capisci a me…la penultima partita de’…al ritorno…dai damme Lignite fa lu bonu…se c’è un qualcosa di economico da dovè tirà fori dimmelo dopo lo tirerà fuori lui perché io non tiro fori co’ però dai chiudemo sa storia… e famo sta affà…vedi tu… che te devo dì… io de mio non te posso dà co’lo sai, io l’unica cosa che te putjo dà te posso dà un ragazzo lì che è con noi, però joca poco, insomma, so’ onesto, non è che te dico te dago chissà che, giusto per, ma non posso far de mejo, vedi tu, daje, non voglio forzà…non voglio mette nessuna cosa… né..vedi tu… però dai chiudiamo sta cosa… a me può far comodo per la coppa, non tanto per il campiunato, la coppa, nell’imminente, mi può far comodo*”;

- la società **A.S.D. Sangiorgio**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio Ciuti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 6 settembre 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, avv. Fabrizio La Rocca, il tesserato deferito Fabrizio Ciuti ed il Presidente della società deferita, signora Antonella Ciccoli

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Il tesserato Ciuti Fabrizio si è riportato a quanto esposto nella memoria depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento; così come ha fatto la presidente della società deferita.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto.

Infatti la documentazione allegata al deferimento ed in particolare l’ascolto del messaggio Whatsapp audio inviato dal Ciuti al Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio provano che il tesserato ha commesso la violazione contestatagli ovvero la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità fissati dall’art. 4 comma 1 del C.G.S.., ponendosi il tono ed il contenuto del messaggio audio in evidente contrasto con i predetti principi.

Il Tribunale, tenuto conto della lievità della violazione che, come scritto dalla Procura nell’atto di deferimento si è sostanziata in una “implorazione “, seppur scorretta, per perorare il trasferimento del calciatore alla sua società, ritiene congruo sanzionare la predetta violazione con la inibizione di Ciuti Fabrizio per mesi 1 tenuto conto

Per quanto riguarda la società, non sussistendo esimenti, la ASD SANGIORGIO va sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia sportiva con applicazione della sanzione della ammenda di euro 100,00 (cento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. FABRIZIO CIUTI l’inibizione per 1 (uno) mese
* alla società A.S.D. SANGIORGIO l’ammenda di € 100,00 (cento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 settembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 settembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

L’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | Chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
| Giovedì | 10,00 – 12.00 | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso | Chiuso |

**E’ comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Ufficio Segreteria 071/28560404

Ufficio Amministrazione 071/28560322

Ufficio Tesseramento 071/28560408

Ufficio Emissione Tessere 071/28560401

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 03/10/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |